

**CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI COMUNALI
UBICATI IN VIA DON ROCCA N. 25**

L'anno duemilaventiquattro addì _____ del mese di _____ presso
la residenza municipale in Senago, via XXIV Maggio n.1

VISTI:

- l'art. 7, comma 1, della Legge n. 131/2003, laddove precisa che “i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Costituzione, promosse da un soggetto terzo nell'interesse della collettività”;
- la Legge Regionale n. 1/2008, che riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- la Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. IX/1353 del 25/02/2011 che prevede, parimenti, la realizzazione di forme di collaborazione con i soggetti del Terzo Settore mediante convenzionamento, in un'ottica di collaborazione nella costruzione di un sistema di risposte alle esigenze di servizi e interventi espressi dalle persone;
- lo Statuto Comunale, che cita testualmente: “Il Comune privilegia le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le altre libere forme associative quale elemento fondamentale per le politiche sociali, ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi...”;
- il DUP 2024-2026 che, tra le linee programmatiche di mandato, riporta: “L'associazionismo viene riconosciuto, a pieno titolo, come uno degli attori sociali principali, quale portatore di vero valore aggiunto alla realtà cittadina”;
- il Regolamento degli Istituti di Partecipazione, laddove contempla la facoltà del Comune di assegnare l'uso di beni immobili di proprietà comunale alle Associazioni, mediante stipula di apposita convenzione (art. 44);

PREMESSO che:

- la Giunta Comunale, con atto n. del ha deciso di procedere alla selezione di un Soggetto del Terzo Settore, iscritto all'Albo comunale delle Associazioni, per la concessione in uso dei locali di via Don Rocca , 25 - quale sede di sodalizio e luogo dello svolgimento delle proprie attività;
- mediante bando per la selezione di un soggetto del Terzo Settore per la concessione in uso di locali comunali ubicati in via don Rocca n. 25 è stata individuata, quale soggetto a cui affidare l'oggetto della presente convenzione, l'Associazione

Tutto ciò richiamato e premesso,

TRA

la Responsabile del Settore Servizi Scolastici, Sportivi e Culturali, nella sua qualità di Funzionario incaricato, domiciliato per la carica presso il Comune di Senago (d'ora in poi "Comune") - via XXIV Maggio n.1,

E

la signora/il signor, nato a il, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione (d'ora in poi "Associazione") C.F./P.IVA e domiciliato per la carica a in via

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'uso dei locali di proprietà comunale ubicati in via Don Rocca, 25, meglio individuati nella planimetria allegata.

Gli spazi sopra citati sono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e la Associazione ne ha preso visione, accettandoli, senza eccezione o riserva alcuna.

Art. 2 FINALITA' DELLA CONCESSIONE

Il Comune concede all'Associazione l'uso dei locali meglio individuati al precedente articolo, destinati a sede dell'Associazione, quale sede del proprio sodalizio e, ove compatibile, sede di svolgimento di attività istituzionalmente previste dal relativo statuto. L'Associazione utilizzerà gli spazi esclusivamente per svolgere le attività sopra descritte, nel rispetto delle normative vigenti (in particolare in materia di sicurezza), dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi.

Il Comune concede in uso all'Associazione i locali citati con applicazione di un canone di locazione ridotto rispetto a quello di mercato, in ragione dello svolgimento di attività a favore della cittadinanza e per l'assenza di scopo di lucro delle attività stesse e dell'Associazione.

L'Associazione utilizzerà i locali di cui al precedente art. 1 per svolgere le attività e per le finalità sopra descritte, nel rispetto delle normative vigenti, dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi.

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di anni tre, con scadenza il giorno 31/10/2027 rinnovabile per altri tre anni.

Su espressa richiesta motivata dell'Associazione, è prevista la possibilità di ricorrere ad una recessione anticipata dalla convenzione purché la relativa comunicazione pervenga agli uffici preposti almeno sei mesi prima.

Art.4 MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA

La struttura immobiliare indicata nella planimetria sarà consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, mediante apposito verbale di consegna.

Lo stesso bene dovranno essere riconsegnato alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Al termine della concessione, in contraddittorio tra le parti, verrà redatto apposito verbale di riconsegna del bene medesimo.

Art. 5 GARANZIE E RISARCIMENTO DANNI

Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione deve versare una somma di euro 500,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia del puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste nella presente convenzione. Il deposito cauzionale sarà svincolato alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il Comune di Senago potrà trattenere, in tutto o in parte, il deposito cauzionale in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Associazione in particolare quelle relative a:

- il regolare pagamento del canone di locazione;
- il ripristino di eventuali danni arrecati all'immobile locato.

L'Associazione è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi dei danni eventualmente causati a persone e agli operatori nello svolgimento delle attività proprie del sodalizio. A tal fine l'Associazione si obbliga ad assicurarsi contro i rischi da responsabilità civile verso terzi, sia per l'utilizzo dei locali, sia per le proprie attività.

L'Associazione, pertanto, assume ogni responsabilità in relazione all'uso dell'immobile, per danni alle persone o alle cose cagionati dalla attività svolta, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità o pretesa al riguardo.

Art.6 DIVIETO DI UTILIZZO PER ALTRE FINALITA'

E' fatto assoluto divieto all'Associazione di utilizzare la struttura per usi diversi da quelli indicati all'art.1.

Art. 7 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune assume a proprio carico:

- eventuali lavori di manutenzione straordinaria, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
- copertura assicurativa dell'immobile.

Art. 8 ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione assume a proprio carico:

- il pagamento del canone di locazione annuo pari ad Euro 2,000,00 (duemila/00), con adeguamento annuale in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT- FOI del mese di dicembre precedente, percentuale di rivalutazione 100%;
- il pagamento delle spese condominiali, le spese per le utenze dei locali (con annessa voltura) e le relative tasse, ivi compresa la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- il pagamento delle eventuali spese per utenze private (telefono, etc.);
- il versamento di un deposito cauzionale pari ad Euro 500,00;
- la manutenzione ordinaria dei locali;
- entro il 31 luglio di ogni anno, la presentazione al Comune del bilancio di previsione per la gestione dell'anno successivo;

- entro il 31 marzo di ogni anno, la presentazione al Comune del bilancio consuntivo di gestione dell'anno precedente.

Art. 9 REVOCA CONCESSIONE

La presente convenzione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio del Comune in caso di:

- subconcessione o prestito dei locali da parte dell'Associazione ad altre associazioni, gruppi, enti o privati;
- violazione delle norme che la disciplinano;
- utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi;
- mancata corresponsione del canone;
- sostanziale modifica dello statuto dell'Associazione.

Art. 10 RINVIO

L'Associazione è tenuta a servirsi dei locali con la cura del buon padre di famiglia ed attenersi ai regolamenti comunali, al regolamento condominiale e al Codice Civile per quanto non previsto nella presente convenzione.

ART. 11 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice territorialmente competente, e cioè del Foro di Milano.

Art. 12 REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.86 n. 131.

Per l'Associazione
il Legale Rappresentante _____

Per il Comune di Senago
il funzionario _____